



CONTRATTO AMICHEVOLI

Tra

➤ la Lega Calcio Friuli Collinare con sede a Udine in via Valdagno 35/3, in persona del suo delegato **Mayra Comini** **Guerrino Puzoli** **Alessandro Chiandone** **Renato Damiani**, e

➤
rappresentata dal suo delegato
residente a in via nr.
tel. cell. fax
e-mail @ .

di seguito indicata come **contraente**

tutte le comunicazioni ufficiali saranno inviate agli indirizzi sopra riportati

si conviene:

1) La LCFC si obbliga a fornire gratuitamente la prestazione di propri Arbitri per la gara tra la contraente e la , che si disputerà il , con inizio alle ore : presso l'impianto sportivo di via nr. .

Tale prestazione non potrà prolungarsi più di:

- **90 minuti per il calcio a 11**, esclusi gli intervalli fra i tempi di gioco e gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara;
- **60 minuti per il calcio a 5**, esclusi gli intervalli fra i tempi di gioco e gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara.

La struttura sportiva dovrà avere:

- a) il terreno di gioco privo di ostacoli o manufatti che possano creare pericolo;
- b) i servizi igienici e le docce degli spogliatoi funzionanti.

In difetto, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.

2) Potranno partecipare alla gara solo **giocatori identificati** dall'Arbitro mediante documento d'identità valido o tessera della LCFC.

L'Arbitro non permetterà l'ingresso in campo di persone non riconosciute.

Nel caso in cui i giocatori non riconosciuti pretendessero di partecipare alla gara, il Direttore di gara non darà inizio alla partita. Qualora la gara non si disputasse per tale motivo, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.

3) Ai fini delle **sanzioni disciplinari** il referto sarà considerato prova incontrovertibile. Il referto arbitrale sarà trasmesso al Giudice Disciplinare della LCFC, per eventuali decisioni.

4) La contraente dichiara di aver preso visione della **lista delle persone squalificate** - che forma parte integrante del presente contratto - e che sottoscrive specificatamente. Tali nominativi, dovendo ancora scontare i provvedimenti disciplinari indicati, non possono partecipare, per alcun motivo e senza eccezioni, alla gara. L'arbitro non darà inizio alla gara nel caso in cui un giocatore squalificato pretendesse di parteciparvi. Qualora la partita non si disputasse per tale motivo, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.



- 5) L'eventuale **premio** messo in palio dovrà essere di carattere sportivo o ricreativo, non potrà essere in denaro, nè economicamente rilevante e in ogni caso non potrà essere indicato il costo. In difetto, la contraente dovrà corrispondere alla LCFC, a titolo di penale, la somma di euro 50,00. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.
- 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una partita non si potesse disputare, la contraente dovrà comunicarlo almeno 48 ore prima della gara:
- **via fax** al numero **04321841018** o
 - **telefonicamente** al numero **347-9575080** (Sig. Alessandro Chiandone) oppure **335-7598801** (Sig. Guerrino Puzzoli).
- In caso di **mancata comunicazione**, la contraente dovrà corrispondere, a titolo di penale, la somma di euro 50,00 per ogni arbitro inviato sul campo. A tal fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al contenuto del referto arbitrale.
- 7) Qualora l'arbitro designato a dirigere una partita non giungesse sul campo di gioco entro 20 minuti dall'inizio previsto della partita un responsabile della contraente dovrà telefonare al seguente numero di telefono 347-9575080 oppure 335-7598801, affinché l'addetto della LCFC possa inviare sul campo di gioco l'arbitro di riserva.
- 8) La contraente dichiara di aver preso visione dei Decreti ministeriali 18/2/1982 e 28/2/1983, in tema di tutela sanitaria, i quali prevedono l'obbligo per i giocatori di essere in possesso del certificato di:
- a) **idoneità specifica al gioco del calcio**, se la gara è di carattere agonistico o
 - b) **idoneità generica all'attività sportiva**, se la gara non è di carattere agonistico.
- 9) La LCFC non risponderà, per alcun titolo, di danni a persone o cose che si dovessero verificare in occasione della gara.
- 10) L'Associazione organizzatrice si obbliga a tenere comunque sollevata la LCFC da qualsiasi obbligazione derivante dalla stessa gara.

Udine, ___/___/_____

Il delegato della contraente

Il delegato della LCFC

Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 1341 e 1342 c.c. il delegato della contraente, mediante la seguente sottoscrizione, dichiara, dopo averle lette, di approvare specificatamente le clausole vessatorie contenute negli articoli del presente contratto contraddistinti dai numeri: 1, 2, 4, 5, 6 (*limitazione della facoltà di prova e quantificazione anticipata del danno*); 9 e 10 (*limitazione di responsabilità*).

Il delegato della contraente _____

allegare fotocopia del documento d'identità